

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2025, il giorno 14, del mese di marzo, alle ore 11.00, sono stati convocati in prima convocazione gli associati e gli organi direttivi dell'Associazione **"ASSOCIAZIONE ALIMENTA L'AMORE"**, con sede in Milano (MI) in via Privata Grado n. 5/A, codice fiscale 97972540153, costituita in data 14 maggio 2024 con scrittura privata registrata presso Agenzia delle entrate- Ufficio territoriale di Firenze in data 22 maggio 2024 al numero 1790 serie 3, per riunirsi in assemblea, con interventi in modalità telematica attraverso piattaforma Meet, con avviso di convocazione inviato a tutti gli aventi diritto ai sensi dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

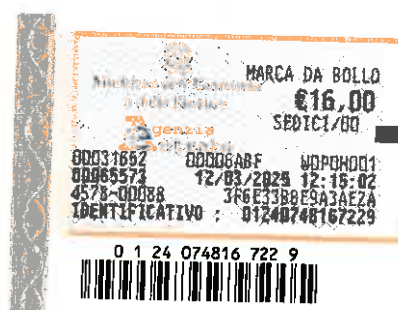
ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione di un nuovo statuto adeguato al Codice del Terzo Settore;
- 2) Delibere inerenti e conseguenti.

La presente assemblea si tiene in modalità videoconferenza, come indicato nell'avviso di convocazione. Vengono rispettate le condizioni indicate nell'articolo 12 dello Statuto sociale.

Il Presidente dell'Associazione signora Silvia Amodio fa constatare dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni e dà atto che l'assemblea si svolge come segue:

- Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, la signora Silvia Amodio, la quale, consenziente l'Assemblea, chiama a fungere da Segretario il signor Ettore Terribili, che accetta. Dopo di che fa constatare e dichiara:
- che è presente il Consiglio Direttivo in carica, nella persona degli associati signori:
 - Silvia Amodio, Presidente;
 - Andrea Pertegato, Vicepresidente;
 - Ettore Terribili, Tesoriere e Consigliere;



- Bruno Bozzetto, Consigliere;

- che sono quindi legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe che restano acquisite agli atti sociali, numero 4 associati su un totale di numero 4 associati, regolarmente iscritti nel Libro degli Associati, identificati dallo stesso Presidente, che dichiara di averne accertato l'identità riconoscendoli direttamente e la legittimazione;
- che il numero degli associati presenti rispetta i quorum costitutivi previsti dallo Statuto in tema di assemblea straordinaria;
- che pertanto l'assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed espone all'assemblea le ragioni operative per le quali il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno proporre di adottare un nuovo testo di statuto in sostituzione dell'attuale, al fine di adeguare lo stesso alla normativa prevista dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Espone quindi brevemente la disciplina cui potrebbe essere soggetta l'Associazione qualora decidesse di diventare ETS iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, soffermandosi in particolare sul regime fiscale e sul fatto che gli ETS godono di una particolare preferenza, rispetto agli altri soggetti lucrativi, da parte della Pubblica Amministrazione nella co-programmazione e co-progettazione in progetti finalizzati a soddisfare esigenze sociali.

Proseguendo nella trattazione dell'ordine del giorno il Presidente sollecita l'attenzione dell'assemblea su alcuni aspetti del nuovo statuto che si sofferma ad illustrare. In proposito il Presidente ricorda che il testo di statuto aggiornato con le modifiche proposte è già stato distribuito prima d'ora agli intervenuti, che dichiarano di conoscerlo.

Il Presidente passa a esporre le proposte di modifica del nuovo statuto, soffermandosi

sulle principali variazioni apportate allo statuto attualmente vigente, in considerazione del necessario adeguamento alla disciplina del D. Lgs. n. 117/2017 (CTS).

In particolare, il Presidente espone le principali modifiche apportate come segue:

- Viene precisato nell'articolo 1 che l'Associazione applica le disposizioni stabilite dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);
- Viene inserito apposito articolo relativo alla sede dell'Associazione (articolo 2);
- Viene inserito apposito articolo relativo alla durata dell'Associazione (articolo 3);
- Vengono specificate le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e vengono inseriti i principi inderogabili dell'Associazione (articolo 4);
- Vengono specificate le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs n. 117/2017, n. 117 svolte dall'Associazione e le modalità di realizzazione delle stesse (articolo 5);
- Viene indicato che l'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 117/2017 (articolo 6);
- Viene inserito apposito articolo con la disciplina dell'attività di raccolta fondi (articolo 7);
- Viene ampliata la disciplina riguardante la figura dell'associato, con particolare riferimento alla sua definizione, al trattamento dei dati personali, ai criteri di accettazione ed ammissione, alla disciplina del rapporto associativo, al diritto di voto, ai diritti e doveri degli associati e alla perdita della qualifica di associato (articolo 8);
- Viene inserito apposito articolo con la disciplina dei volontari (articolo 9);
- Viene inserito apposito articolo con la disciplina del Comitato Scientifico-Culturale (articolo 10);
- Viene stabilito che sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli associati, l'Organo

di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominati (articolo 11);

- Viene ampliata la disciplina dell'Assemblea degli associati con particolare riferimento alle sue funzioni, al diritto di voto, allo svolgimento e alle maggioranze (articolo 12);
- Viene ampliata la disciplina dell'Organo di Amministrazione, con particolare riferimento alla sua composizione, alle sue funzioni, al funzionamento e ai doveri d'ufficio (articolo 13);
- Vengono disciplinate le figure del Presidente, del Vicepresidente, del Presidente onorario, del Segretario e del Tesoriere (articolo 14);
- Viene inserito l'articolo con la disciplina dell'Organo di Controllo (articolo 15);
- Viene meglio disciplinato l'Organo di Revisione legale dei conti (articolo 16);
- Vengono inseriti appositi articoli relativi alla "Responsabilità" dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti (articolo 17) e alla "Denuncia al tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo" (articolo 18);
- Viene ampliata la disciplina relativa alle risorse economiche dell'Associazione (articolo 19);
- Viene inserito apposito articolo che stabilisce il divieto di distribuzione degli utili (articolo 20);
- Viene inserito apposito articolo recante la disciplina relativa alle controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi (articolo 21);
- Viene ampliata la disciplina relativa al "Bilancio d'esercizio" (articolo 22);
- Viene inserito apposito articolo relativo al "Bilancio sociale" (articolo 23);
- Viene inserito apposito articolo relativo ai "Libri sociali obbligatori" (articolo 24);
- Viene ampliata e meglio definita la disciplina relativa alle "modifiche dello statuto"

(articolo 25);

- Viene ampliata e meglio definita la disciplina relativa allo “scioglimento” dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo secondo quanto disposto dal Codice del Terzo settore (articolo 26);
- Viene inserito apposito articolo relativo alla “Trasformazione, fusione, scissione” (articolo 27);
- Viene meglio definita la clausola di rinvio al Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (articolo 28).

Resta inteso che, fino all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l’Associazione applicherà la normativa prevista per gli enti “non ETS” e pertanto non applicherà le norme stabilite nello statuto che presuppongono l’iscrizione nel RUNTS.

Segue l’integrale lettura del testo del nuovo Statuto. Gli associati si dichiarano già edotti, avendo avuto per tempo una copia del nuovo Statuto al fine di una attenta disamina.

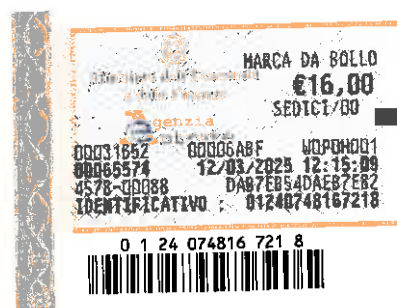
Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente sottopone all’approvazione dell’assemblea il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L’Assemblea, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

- 1) di adottare il nuovo testo di statuto composto di numero 28 (ventotto) articoli, testo che si allega al presente verbale e che è stato illustrato a tutti i presenti;
- 2) di autorizzare il Presidente dell’Organo di Amministrazione e gli altri componenti in via disgiunta tra loro, ad apportare alle odierne delibere e all’allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti e pertanto ogni tipo di modifica



necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

A questo punto il Presidente apre la discussione, al termine della quale il testo di deliberazione sopra riportato viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità per voto palese degli associati intervenuti, nel pieno rispetto dello Statuto sociale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente.

Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto sociale viene a risultare come dal testo che, firmato dal Presidente e dal Segretario, si allega al presente atto, sotto la lettera "A", previa lettura all'assemblea.

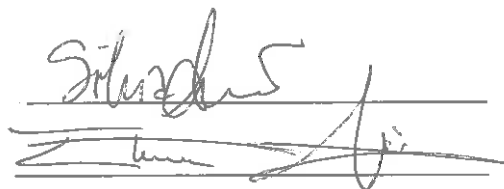
Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 12.00, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura e approvazione da parte dei presenti.

Il presente atto, formato dal testo del presente verbale e dal testo dello Statuto, viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Desio e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Milano, 14 marzo 2025

Firma del Presidente Silvia Amodio

Firma del Segretario Ettore Terribili



ALLEGATO "A" - STATUTO

Articolo 1 – Denominazione.

È costituita l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE ALIMENTA L'AMORE"

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione provvederà ad integrare la denominazione, indicando l'acronimo ETS, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore e pertanto la nuova denominazione sarà la seguente:

"ASSOCIAZIONE ALIMENTA L'AMORE ETS"

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano (MI).

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea Ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Articolo 3 – Durata

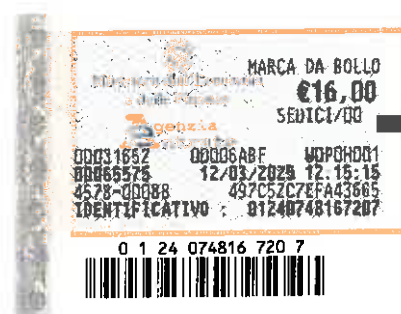
La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Articolo 4 – Oggetto sociale.

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità



civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) in favore dei propri associati e della collettività.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Principi inderogabili dell'Associazione

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione stessa:

- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita

dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e successive modifiche e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

g) Intrasmisibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;

h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, in base alle indicazioni previste nel presente statuto;

i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge

la propria attività volontaria;

j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;

l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione è animata dalla convinzione che ogni essere vivente meriti dignità, cura e sostegno.

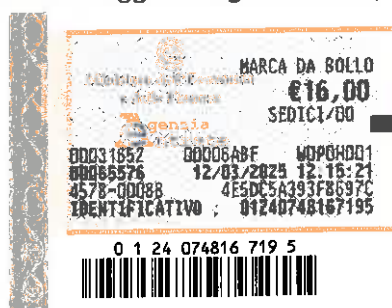
Per questo motivo, la missione dell'Associazione è quella di generare un impatto positivo nelle vite delle persone e degli esseri viventi in generale, aiutando, da una parte i soggetti fragili e in situazioni di disagio in ragione di condizioni economiche, sociali e fisiche, e dall'altra gli animali abbandonati o maltrattati, offrendo un rifugio sicuro e assistenza, dando loro una seconda possibilità di avere una esistenza serena. L'Associazione si prefigge, inoltre, di tutelare e valorizzare l'ambiente e il paesaggio, promuovendo l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto dell'ecosistema e della biodiversità, intervenendo in zone in difficoltà al fine di portare un valido e concreto aiuto.

Articolo 5 – Le Attività di interesse generale

L'Associazione esercita le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo

settore:

- **Lett. a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **Lett. b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- **Lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **Lett. e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- **Lett. f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **Lett. g)** formazione universitaria e post-universitaria;
- **Lett. h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **Lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- **Lett. n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e



successive modificazioni;

- **Lett. o)** attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- **Lett. r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- **Lett. u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

- **Lett. v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- **Lett. w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/20217, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma

266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

• **Lett. z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione si propone di:

1. Organizzare e realizzare campagne di sensibilizzazione sui temi del contrasto al randagismo, della cultura della sterilizzazione degli animali e del loro trattamento etico e delle adozioni responsabili, promuovendo e attuando azioni concrete al fine del raggiungimento delle finalità sociali;
2. Sostenere e promuovere la diffusione di comportamenti rispettosi della natura e dell'ambiente al fine di migliorare il rapporto dell'uomo con la natura circostante e con l'ambiente in cui vive;
3. Promuovere e sostenere il recupero e la cura di cani e gatti randagi e abbandonati, anche mediante il sostegno economico ad altri rifugi ed associazioni che perseguono le medesime finalità, favorendo, nel contempo, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica al fine di infondere l'amore e il rispetto verso gli animali;
4. Promuovere l'inserimento o il reinserimento nelle famiglie di cani e gatti abbandonati, tramite adozioni responsabili dopo un percorso di educazione e di sensibilizzazione;
5. Organizzare e realizzare attività di pet therapy e pet visiting presso le famiglie nel caso in cui le famiglie stesse non potessero adottare direttamente un animale;
6. Promuovere l'accesso degli animali da affezione nelle strutture residenziali e nelle residenze protette con finalità di tipo ludico- ricreativo, educativo e di socializzazione, promuovendo piani di educazione assistita, anche attraverso la formazione degli operatori che si prendono cura delle persone anziane, riguardo alle esigenze degli animali con i quali vivono;
7. Promuovere ed attuare iniziative volte ad assistere e supportare soggetti che si trovino

in situazioni di disagio, in ragione di condizioni economiche, sociali, civili, fisiche;

8. Individuare problematiche e criticità legate all'ambiente, al territorio, all'utilizzazione delle risorse, alla natura, alla biodiversità e promuovere interventi al fine di superare le predette criticità, anche attraverso l'organizzazione di specifiche raccolte fondi i cui proventi siano direttamente impiegati per la soluzione delle problematiche;
9. Sostenere, promuovere e realizzare attività culturali e ludico- ricreative, legate alla tutela degli animali, alla formazione e alla sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente, della natura e del rapporto uomo/animale, alla valorizzazione del territorio, anche attuando campagne di raccolta fondi da destinarsi a scopi specifici di cui al presente statuto;
10. Avviare attività culturali anche attraverso attività editoriali, periodici, conferenze, incontri, seminari, mostre, eventi, e mediante ogni altra forma utile di comunicazione, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui al presente statuto;
11. Promuovere la tutela del paesaggio e del patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico, attraverso la realizzazione di iniziative mirate e di valorizzazione del territorio;
12. Realizzare in generale ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi sociali, a favore della collettività;
13. Collaborare con Enti e Istituzioni, pubbliche e private, e instaurare un concreto coordinamento e un collegamento con altri Enti che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione al fine di promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni;

L'Associazione compie ogni atto che, in armonia con l'interesse generale che l'Associazione persegue, valga al conseguimento dei fini associativi.

Articolo 6 – Le attività diverse

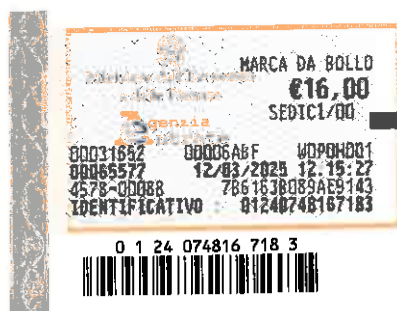
L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017.

Tra le predette attività si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Promozione e pubblicizzazione della propria attività e della propria immagine utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli di vario tipo, di cui potrà effettuare il commercio al minuto;
- Operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
- Gestione, conduzione e acquisizione di spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività culturali, ricreative e formative legate al raggiungimento delle finalità statutarie;
- Attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, realizzate al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.



L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 7 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 8 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e

il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni. L'associato, aderendo all'Associazione, si impegna a prestare la propria attività fattiva e concreta, principalmente su base volontaria, all'interno dell'Associazione, al fine del raggiungimento delle finalità statutarie.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei messi tecnologici (ad esempio mail, sito web).

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro trenta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di trenta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

Al momento della compilazione del modulo di ammissione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione.

La predetta quota verrà restituita in caso di mancata accettazione da parte dell'organo di amministrazione.

Le quote associative dovranno essere versate in unica soluzione.

L'Organo di Amministrazione fissa la misura della quota associativa annuale.

Disciplina del rapporto associativo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo.

È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ogni associato ha un voto. Vigè il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

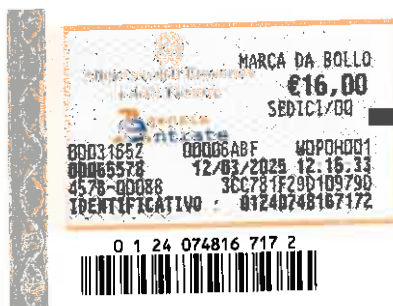
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta inviata solo ed esclusivamente all'indirizzo mail dell'Associazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati; qualora l'Associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 c.c.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e



delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale. I Libri sociali non potranno essere inviati via mail ma esaminati presso la sede dell'Associazione.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Nel caso in cui l'associato, trascorsi trenta giorni dalla scadenza del pagamento, non versi la quota associativa, lo stesso è automaticamente costituito in mora e non avrà diritto a nessuna prestazione dell'Associazione fintantoché non avrà provveduto al pagamento del dovuto e, nel caso in cui il debito non venga saldato entro l'ottavo giorno lavorativo prima del giorno dello svolgimento dell'Assemblea, verrà considerato escluso dall'Associazione senza ulteriori formalità.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- a) Dimissioni

Le dimissioni possono essere inoltrate all'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all'Organo di Amministrazione: tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

b) Decesso

Nel caso di persona fisica, per decesso, o nel caso di persona giuridica associata, in qualsiasi caso di estinzione della persona giuridica o per fallimento, sottoposizione a procedura concordata o messa in liquidazione;

c) Morosità

Per morosità derivante dal mancato versamento della quota associativa o di altro contributo dovuto dall'associato all'Associazione a seguito dei servizi resi o di altre delibere assembleari, previa messa in mora comunicata all'associato dall'Organo di Amministrazione che, nella medesima comunicazione, indica anche il termine ultimo per tale adempimento.

Qualora l'associato non corrisponda quanto dovuto entro il termine stabilito, viene considerato escluso senza ulteriori formalità.

d) Esclusione

L' esclusione, oltre al caso di mancato versamento della quota associativa o di altro contributo, è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri, come ad esempio azioni pregiudizievoli degli scopi o del patrimonio dell'Associazione o tali da lederne la reputazione o renderne di difficile attuazione le finalità, o,

- comunque, per qualsiasi grave inadempimento del rispetto degli obblighi derivanti dalla qualità di associato;
- c. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione;
 - d. qualora l'associato tenga un comportamento, anche fuori dall'Associazione, in aperto contrasto con i principi e i valori dell'Associazione stessa.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC all'indirizzo indicato nel Libro degli associati, ed ha effetto dal ricevimento della stessa da parte dell'associato.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Articolo 9- I Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal

beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

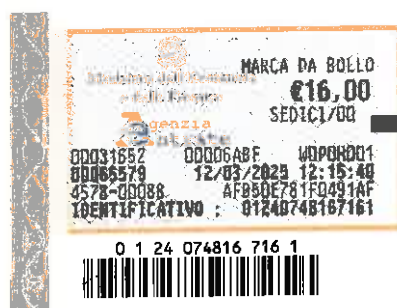
L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10 – Comitato Scientifico -Culturale

Il Comitato Scientifico-Culturale, ove istituito, è composto da uno o più membri, nominati dall'Assemblea degli associati e scelti fra persone, associate e non, in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica, culturale e artistica nell'ambito delle materie d'interesse dell'Associazione o che si siano distinte per particolari servizi svolti a favore dell'Associazione o che abbiano contribuito con prestazioni personali o erogazioni liberali al sostenimento dell'Associazione al fine del raggiungimento delle finalità associative e resta in carica per un triennio, sino



all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

Il Comitato Scientifico-Culturale svolge le funzioni tecnico-consultive stabilite dall'Organo di Amministrazione in apposito regolamento.

Il Comitato Scientifico-Culturale, qualora composto da più membri, è convocato e presieduto dal Presidente onorario, nominato dall'Organo di amministrazione.

Il Comitato Scientifico-Culturale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente onorario. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 11– Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) Sovranità dell'assemblea degli associati;
- b) Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,

ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 12– L’Assemblea degli Associati

L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa e che non siano decaduti dalla qualifica in seguito a recesso o pronuncia di esclusione.

Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente dell’Organo di Amministrazione nominato dall’assemblea stessa.

Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

L’Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea è convocata mediante lettera, anche elettronica, da recapitarsi agli associati, a tutti gli amministratori e a tutti i membri degli organi sociali agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati, e anche mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito internet dell’Associazione e affissione presso gli uffici della sede dell’Associazione, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione.

Tale termine può essere ridotto a 5 giorni in caso di urgenza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo, dell’ordine del giorno e, se del caso, delle modalità di svolgimento

dell'assemblea.

Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, deve essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere da qualsiasi formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e tutti i membri dell'Organo di Controllo qualora esistente, e nessuno si opponga alla discussione. In caso di partecipazione a distanza, si rispetteranno le condizioni espressamente previste dal Codice del Terzo settore.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Le votazioni in assemblea avverranno, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, su decisione del Presidente dell'Assemblea.

Per le votazioni in assemblea in modalità videoconferenza, si procede normalmente per alzata di mano oppure scrivendo il proprio voto nell'apposita sezione che appare nello schermo in diretta al momento della riunione in videoconferenza.

Su richiesta del Presidente dell'Assemblea, possono essere nominati per il controllo delle votazioni due o più scrutatori tra gli associati presenti.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle

Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive. Nell'apposito verbale dovrà risultare anche una sintesi del dibattito.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto;
- l'approvazione del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione o del rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la



presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dello Statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto, in regola con il pagamento della quota associativa e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 13 – Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione eletto

dall'Assemblea degli associati, composto da un minimo di tre membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. L'Organo di Amministrazione dura in carica per tre anni, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato e i suoi membri possono essere rieletti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade d'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ☞ onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- ☞ professionalità misurata nelle specifiche attività istituzionali;
- ☞ indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti o ad associati esterni all'Organo specifiche deleghe per il compimento di singoli atti

o categorie di atti.

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da un amministratore appositamente indicato dai presenti per presiedere l'adunanza.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per le riunioni a distanza, si applicano le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le

deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Attività dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- nomina il Presidente onorario, anche tra associati non amministratori, scegliendolo per particolari meriti, di cui ne darà atto all'Assemblea;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- nomina i componenti e stabilisce le funzioni tecnico-consultive del Comitato Scientifico-Culturale;



- predispone per l'assemblea il programma annuale di attività;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina l'importo annuale della quota associativa;
- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e il bilancio sociale ove necessario;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
- cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione;

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.

Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'amministratore più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo entro trenta giorni e da tenersi entro i successivi quindici giorni curando l'ordinaria amministrazione.

Articolo 14 – Presidente, Vicepresidente, Presidente onorario, Segretario e Tesoriere

Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Il Presidente onorario è scelto dall'Organo di amministrazione tra le persone fisiche associate. Le linee di indirizzo che determinano la scelta del Presidente onorario sono elencate in apposito regolamento. Il Presidente onorario presiede il Comitato

Scientifico-Culturale. Ulteriori mansioni sono decise in apposito regolamento.

Articolo 15 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

Si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 2397 e 2399 del Codice civile e le disposizioni stabilite dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di

voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

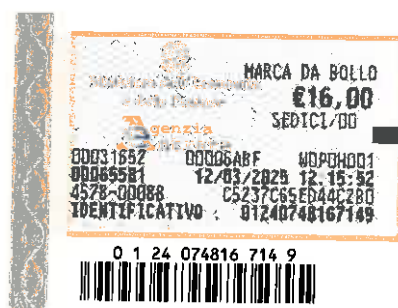
L'Organo di Controllo resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rinominati.

Articolo 16 – Organo di Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rinominati.

Articolo 17 – Responsabilità



I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo e i componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi in base a quanto disposto dall'articolo 28 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18 – Denuncia al tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'associazione, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

Articolo 19 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) beni mobili ed immobili;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti

pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- g) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- i) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- j) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore, connesse alla necessità di reperimento di fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

Articolo 21 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori nominati dall'Assemblea degli associati. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Articolo 22 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, a seconda dei casi: nella relazione di missione; in una annotazione in calce al rendiconto per cassa; nella nota integrativa al bilancio.

Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di Amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, devono essere depositati presso la sede sociale almeno 5 giorni prima della data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione nei termini stabiliti dall'articolo 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

Articolo 23 – Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 24 – Libri sociali obbligatori

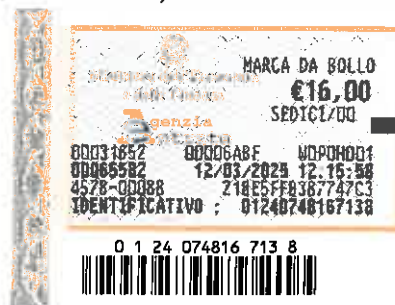
Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione) e 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (Registro dei volontari) del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste



dal presente Statuto.

Articolo 25– Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Articolo 26– Scioglimento.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 27 – Trasformazione, fusione, scissione

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c.

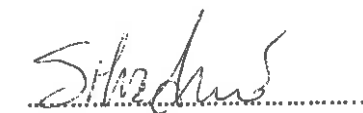
Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 28 – Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Codice Civile.

Milano, 14 marzo 2025

Firma del Presidente Silvia Amodio

Handwritten signature of Silvia Amodio in black ink, written over a dotted line.

Firma del Segretario, Ettore Terribili

Handwritten signature of Ettore Terribili in black ink, written over a dotted line.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MONZA E DELLA BRIANZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: DESIO

Registrazione di Atto Privato

Il 26/03/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM3 , serie 3 , numero 380

data di stipula: 14/03/2025

ident.vo telematico: TM325L000380000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97972540153

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97972540153				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23